

e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonché per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20;

d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attività, utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute;

e) assistere le cooperative nel ricorso al credito. Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti.

Quando, ai sensi dell'art. 2335 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle società, agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle società.

Art. 13.

Altre attività di assistenza tecnica

Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonché consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.

Gli Enti, inoltre, possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.

Gli enti, possono, altresì, concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanità.

Art. 14.

Opere ed attività di carattere sociale

Gli enti possono promuovere e svolgere attività dirette ad elevare, in armonia con il processo di valorizzazione, le condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche mediante corsi e centri culturali.

Gli enti possono eseguire le opere necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente.

Gli enti sono, altresì, autorizzati ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività ad essi demandate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre Amministrazioni, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.

Le opere suddette, a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono trasferite o consegnate per l'esercizio e la manutenzione agli enti ed organi competenti.

CAPO IV

ALTRI INTERVENTI

Art. 15.

Altri interventi

Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività, per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art. 1.

Sono da favorire particolarmente:

a) l'organizzazione per il collocamento della produzione, in Italia e all'estero;

b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;

c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.

TITOLO III

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 16.

Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo

Gli enti di sviluppo devono procedere alle modificazioni dei loro servizi nei limiti occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

La gestione delle attività, che gli enti svolgono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, si effettua secondo il bilancio di previsione di competenza dell'ente, nel quale sono iscritti i relativi capitoli.

Con riferimento a distinti titoli di bilancio saranno amministrati i servizi attinenti rispettivamente:

a) alle opere pubbliche di bonifica e ad altre opere di cui gli enti siano concessionari;

b) ai compiti di riforma fondiaria.

All'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti che hanno operato per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, deliberati dai competenti organi degli enti stessi, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria.